



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane

Prot. N° I/10 31198-16 NOV 2009
 Risposta a nota N°
 Allegati N°

A Tutto il personale tecnico amministrativo

Ai Responsabili di struttura

e, pc, ai Segretari Amministrativi

LORO SEDI

Circolare n. ...16..... del 16 novembre 2009

OGGETTO: adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo. Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In data 16.7.2009 è stato sottoscritto un accordo in sede di contrattazione integrativa al fine di adeguare l'art. 14 del vigente CCI – che regola l'istituto del *part time* – con le modifiche introdotte dall'art. 73 del DL n. 112, convertito in L. n. 133, del 2008 e dal CCNL del 16.10.2008.

Il nuovo accordo sostituisce integralmente il predetto art. 14.

L'accordo è teso, soprattutto, alla conciliazione delle esigenze di organizzazione del lavoro e del servizio proprie dell'Amministrazione con le esigenze familiari e sociali del dipendente, attraverso la previsione criteri di esame delle domande e di scadenze programmate della trasformazione del rapporto di lavoro.

Nella stessa data si è anche adeguata la disciplina del lavoro straordinario, con decorrenza dall'1.1.2010, di cui si darà successivamente informazione, con ulteriore apposita circolare.

1. ARTICOLAZIONI

Sono previste le seguenti tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale:

orizzontale: prestazione lavorativa con predeterminato orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno). Al personale a tempo parziale orizzontale spettano un numero di giorni di ferie pari a quello dei dipendenti a tempo pieno.

verticale: prestazione lavorativa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno, con orario con giornate di astensione e giornate a tempo pieno di 6 o 9 ore complessive. Al personale a tempo parziale verticale spettano un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di servizio prestate nell'anno.

misto: articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lgs. 25.02.2000, n. 61 in misura

tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione. Al personale a tempo parziale misto spettano un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di servizio prestate nell'anno

Non sono consentite trasformazioni della prestazione lavorativa in *part time* non rientranti nelle tipologie sopra indicate.

2. DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Sono previste durate della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale pari al:

- 30% di quella stabilita per il rapporto di lavoro a tempo pieno (12 ore medie settimanali)
- 50% (18 ore medie settimanali),
- 75% (27 ore medie settimanali),
- 83% (arrotondata a 30 ore medie settimanali)
- 92% (arrotondata a 33 ore), **percentuale prima non prevista e introdotta dal citato accordo.**

3. COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL'ORARIO

La collocazione temporale dell'orario e ogni sua eventuale modifica sono sempre concordate preventivamente con il responsabile della struttura. Tale accordo stabilisce:

- in quali giornate nella settimana, settimane nel mese, mesi nell'anno il dipendente usufruisca dell'astensione (*part time* verticale e misto);
- in quali giornate della settimana, settimane nel mese, mesi nell'anno il dipendente usufruisca dell'orario ridotto (*part time* misto);
- quale sia l'orario di entrata e, conseguentemente, di uscita nelle giornate con orario ridotto (*part time* orizzontale e misto).

A tale proposito si ricorda che la flessibilità di orario di cui all'art. 15, comma 7, del CCI si applica anche al personale in *part time*.

Si evidenzia, altresì, che l'accordo su tali punti dovrà essere raggiunto nell'ambito della corretta applicazione delle articolazioni esposte nella presente circolare e non potrà violare i principi di seguito esposti.

4. PRINCIPI

La collocazione dell'orario dovrà tenere conto dei seguenti principi:

1. la giornata lavorativa con orario ridotto deve essere non inferiore a 3 ore giornaliere e non superiore a 7 ore con frazioni pari a 30 minuti; frazione diversa è consentita soltanto in una giornata al fine di raggiungere l'orario settimanale nel *part time* misto.
2. la giornata a tempo pieno deve essere di 6 o 9 ore qualora preveda il rientro;
3. qualora l'orario di lavoro giornaliero (*part time* orizzontale e misto), benché ridotto, ecceda il limite di sei ore, il lavoratore, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del CCNL del 16.10.2008, deve beneficiare di un intervallo per pausa per il recupero psicofisico di durata pari a 10 minuti.

Si richiama, altresì, l'attenzione dei responsabili di struttura sulla necessità di raggiungere un accordo in grado di armonizzare le esigenze personali dei richiedenti con quelle di servizio, valutando attentamente le conseguenze della flessibilità di orario sulla collocazione oraria.

Al fine di permettere il controllo delle presenze in servizio, anche le eventuali modifiche della collocazione temporale della prestazione dovranno essere tempestivamente comunicate dal responsabile della struttura al competente ufficio dell'Amministrazione; a tale proposito si ritiene utile ricordare che anche tali modifiche non possono essere unilaterali, ma richiedono l'accordo tra dipendente e responsabile.

Per facilitare le decisioni, si è ritenuto di descrivere nel dettaglio le articolazioni e le durate, fornendo alcuni esempi allegati alla presente.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, da redigersi su apposito modulo disponibile all'indirizzo:

<http://intranet.unige.it/modulistica/personale/index.html>

deve essere presentata al *Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane - Servizio gestione e sviluppo personale tecnico-amministrativo - Settore VII - Gestione dello stato giuridico del personale tecnico amministrativo*

Essa deve presentare le seguenti indicazioni:

- durata, comunque non inferiore al 30% dell'orario previsto per il tempo pieno;
- articolazione della prestazione lavorativa;
- collocazione temporale dell'orario, richiesta nell'ambito delle articolazioni precedentemente descritte (*part time* orizzontale, verticale e misto);
- motivazione della richiesta ai soli fini della fruizione delle priorità successivamente descritte.

Qualora il dipendente chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con durata non superiore al 50%, perché intenda svolgere ulteriori prestazioni di lavoro subordinato o autonomo dovrà indicarlo nella domanda stessa e comunicare all'Amministrazione l'eventuale inizio o la variazione di detta attività lavorativa. Le ulteriori prestazioni di lavoro autonomo o subordinato non devono, comunque, arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio o essere incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con attività istituzionali, con particolare riferimento all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

I termini, tassativi, per la presentazione delle domande sono i seguenti:

- **30 aprile di ogni anno per decorrenza della trasformazione dal successivo 1° luglio;**
- **31 ottobre di ogni anno per decorrenza della trasformazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

In prima applicazione, il termine del 31 ottobre 2009 è prorogato fino al 30 novembre 2009.

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro in qualsiasi tipologia di *part time* orizzontale, verticale e misto e con qualsiasi durata della prestazione, saranno

valutate dall'Amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, tenuto conto del grado di pregiudizio arrecato alla funzionalità del servizio. Nella valutazione di dette domande, nel caso di richieste di più dipendenti della stessa struttura o di raggiungimento del limite massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale previsto dalle norme, l'Amministrazione utilizzerà il seguente ordine di precedenza:

- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- dipendenti che rientrano al lavoro dopo astensione per maternità
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età inferiore agli 8 anni.
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età tra gli 8 e gli 11 anni
- dipendenti già in *part time* e che chiedano la trasformazione con un percentuale superiore a quella attuale- richiesta di *part time* con percentuale pari all'83% e al 92%
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età tra gli 11 e i 15 anni
- dipendenti residenti a più di 50 Km dalla sede di servizio
- dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della L. n. 266 del 1991
- dipendenti iscritti a corsi di studio
- in caso di parità, l'anzianità di servizio

L'Amministrazione, valutata la domanda in base ai criteri precedentemente descritti, comunica, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta.

In caso di accoglimento, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorre dal 1° luglio dell'anno di riferimento o dal 1° gennaio dell'anno successivo – secondo quanto descritto al punto 5 – per la durata di due anni al termine del quale, in assenza di nuova domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa, il rapporto di lavoro ritorna a tempo pieno.

In caso di diniego, il dipendente può chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il diniego della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, previo consenso del dipendente, sarà oggetto di informazione alle Rappresentanze Sindacali che potranno chiedere eventuale concertazione.

Qualora il dipendente chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale perché intenda svolgere ulteriori prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, la trasformazione non è concessa qualora tali prestazioni comportino un conflitto di interessi con l'attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'altra amministrazione pubblica.

I dipendenti affetti da patologie oncologiche, o da altre gravi patologie, con una ridotta capacità lavorativa hanno sempre diritto alla immediata trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto sopra illustrato.

7. DECORRENZA E DURATA DELLA TRASFORMAZIONE

In caso di accoglimento, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorre:

- **dal 1° luglio dell'anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 aprile;**
- **dal 1° gennaio dell'anno successivo per le domande presentate entro il 31 ottobre;**

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la decorrenza della trasformazione, il dipendente può chiedere particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, consistenti in riduzioni orarie, come previsto dall'art. 15, comma 11, del CCI.

L'Amministrazione autorizzerà detta flessibilità in casi eccezionali meritevoli di tutela; l'eventuale rifiuto sarà oggetto di consultazione con le Rappresentanze Sindacali.

La trasformazione ha durata di due anni al termine del quale, in assenza di nuova domanda, da presentarsi con le modalità indicate al punto 5, o in caso di mancato accoglimento della stessa, il rapporto di lavoro ritorna a tempo pieno.

Il personale già a tempo parziale anteriormente al 16 luglio 2009, per il quale non sia già prevista una scadenza della trasformazione conserverà a tempo indeterminato il diritto a mantenere il rapporto di lavoro a tempo parziale nell'articolazione e percentuale attuale.

La domanda, anche da parte del predetto personale, di modifiche all'articolazione oppure di riduzione della percentuale di *part time*, costituisce una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, con conseguente nuova valutazione da parte dell'Amministrazione.

Quindi, in caso di accettazione della domanda, la durata della trasformazione è limitata a due anni, al termine dei quali il rapporto di lavoro, in assenza di nuova domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa, diventa a tempo pieno.

Non costituisce, invece, trasformazione la mera variazione della collocazione temporale dell'orario, concordata con il responsabile della struttura, a parità di articolazione e durata.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari all'83%, autorizzato nel 2009 con durata annuale, potrà ripresentare, terminata l'annualità, la domanda nei termini e con la decorrenza di cui al punto 5 e avvalersi, per il periodo intercorrente, delle particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro di cui all'art. 15, comma 11, del CCI con le modalità precedentemente descritte.

In caso di accoglimento, la trasformazione avrà la durata di due anni, analogamente alle altre tipologie di *part time*.

In caso di mancata presentazione, o mancato accoglimento, di nuova domanda, il rapporto di lavoro di detti dipendenti tornerà alla posizione precedente alla trasformazione all'83% (ossia tempo pieno, oppure tempo parziale con percentuale diversa dall'83%)

8. TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO

I dipendenti a tempo parziale possono chiedere, con domanda scritta, la trasformazione del rapporto a tempo pieno, trascorso interamente il periodo di riferimento, in modo tale da realizzare il completamento della percentuale di lavoro che sono tenuti a prestare nell'arco temporale definito.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni in merito alla trasformazione a tempo pieno entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. In caso di diniego, si attiva la procedura di informazione alle Rappresentanze Sindacali ed eventuale concertazione.

Ausplicando che la presente circolare sia utile a chiarire le nuove modalità di trasformazione del rapporto di lavoro, si informa che è possibile leggere, per eventuali approfondimenti, il testo integrale del CCI e degli accordi di adeguamento all'indirizzo: <http://intranet.unige.it/personale>.

Per richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del CCI, volti, comunque, ad approfondimenti in via generale delle tematiche in argomento, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: amministrazione.personale@unige.it

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate, con cadenza mensile e aggregate per argomento, nella sezione Quesiti della medesima pagina del sito web.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ssa Rosa Gatti

MP
Tel. 9262-9275-9265

PART TIME ORIZZONTALE

Il *part time* orizzontale prevede la presenza in servizio per 5 giorni alla settimana, in tutte le settimane del mese e in tutti i mesi dell'anno.

L'orario di lavoro è ridotto in tutte le giornate e compreso tra 3 e 7 ore con frazioni di 30 minuti (3h 30m, 4h, 4h 30m, etc.).

Esempi:

30% (12 ore)

prevede un orario inferiore a 3 ore giornaliere e quindi non rientra nei principi sopra esposti.

50% (18 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h 30 m	3 h	3 h	3 h	5 h 30 m	18 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
4 h	4 h	4 h	3 h	3 h	18 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
5 h	4 h	3 h	3 h	3 h	18 h

75% (27 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
5 h	5 h 30 m	5 h 30 m	4 h	7 h	27 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
5 h	4 h	6 h	6 h	6 h	27 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h	6 h	6 h	6 h	6 h	27 h

83% (arrotondato a 30 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	30 h

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	7 h	4.30 h	5.30 h	6 h	30 h

Giorno 1 (rientro)	Giorno 2 (rientro)	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	6 h 30 m	5 h	5 h 30 m	6 h	30 h

92% (arrotondato a 33 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	6 h 30 m	7 h	5 h 30 m	7 h	33 h

PART TIME VERTICALE

Il *part time* verticale prevede la presenza in servizio limitatamente ad alcuni giorni della settimana, settimane del mese o mesi dell'anno.

L'orario prevede, pertanto, giornate a tempo pieno di 6 e 9 ore e giornate di astensione, non prevede giornate ad orario ridotto.

Su base settimanale, pertanto, il *part time* verticale prevede la presenza in servizio su 2, 3 o 4 giorni, su base mensile ed annuale l'orario settimanale sarà necessariamente quello previsto per il tempo pieno (8-14 con due rientri).

Esempi su base settimanale:

30% (12 ore)
su 2 giorni

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	astensione	astensione	astensione	12 h

50% (18 ore)
su 3 giorni:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	6 h	astensione	astensione	18 h

oppure
su 2 giorni:

Giorno 1 (rientro)	Giorno 2 (rientro)	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
9 h	9 h	astensione	astensione	astensione	18 h

75% (27 ore)
su 4 giorni:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4 (rientro)	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	6 h	9 h	astensione	27 h

Oppure
su 3 giorni:

Giorno 1 (rientro)	Giorno 2 (rientro)	Giorno 3 (rientro)	Giorno 4	Giorno 5	Totale
9 h	9 h	9 h	astensione	astensione	27 h

83% (arrotondato a 30 ore)
su 4 giorni:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3 (rientro)	Giorno 4 (rientro)	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	9 h	9 h	astensione	30 h

92% (arrotondato a 33 ore)
su 4 giorni:

Giorno 1	Giorno 2 (rientro)	Giorno 3 (rientro)	Giorno 4 (rientro)	Giorno 5	Totale
6 h	9 h	9 h	9 h	astensione	33 h

Esempi su base annuale:

30% (12 ore medie settimanali)
4 mesi con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;
8 mesi di astensione.

50% (18 ore medie settimanali)
6 mesi con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;
6 mesi di astensione.

75% (27 ore medie settimanali)

9 mesi con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;
3 mesi di astensione.

83% (arrotondato a 30 ore medie settimanali)

10 mesi con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;
2 mesi di astensione.

92% (arrotondato a 33 ore medie settimanali)

11 mesi con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;
1 mese di astensione.

PART TIME MISTO

Il *part time* misto prevede l'articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.

25.02.2000, n. 61 in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione.

Si ha, pertanto, la coesistenza di giornate con orario ridotto, di giornate ad orario a tempo pieno, di giornate di astensione.

Nelle giornate con orario a tempo pieno, l'orario è sempre di 6 o 9 ore giornaliere, come nel *part time* verticale.

Nelle giornate con orario ridotto, l'orario è non inferiore a 3 ore e non superiore a 7, con frazioni di 30m, come nel *part time* orizzontale. Al fine di raggiungere l'orario settimanale previsto è consentita, ove necessaria, una giornata con frazione diversa dalla mezz'ora.

Esempi su base settimanale:

30% (arrotondato a 12 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h	6 h	3 h	astensione	astensione	12 h

50% (18 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
4 h	4 h	4 h	6 h	astensione	18 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h 30 m	3 h	5 h 30 m	6 h	astensione	18 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h	6 h	(rientro)	9 h	astensione	18 h

75% (27 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
(rientro)	(rientro)	6 h	3 h	astensione	27 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
(rientro)	6 h	6 h 30 m	5 h 30 m	astensione	27 h

oppure

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
(rientro)					

9 h	6 h	7 h	5 h	astensione	27 h
-----	-----	-----	-----	------------	------

83% (arrotondato a 30 ore)

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3 (rientro)	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	7 h	9 h	7 h	astensione	30 h

92% (arrotondato a 33 ore)

Giorno 1 (rientro)	Giorno 2 (rientro)	Giorno 3 (rientro)	Giorno 4	Giorno 5	Totale
9 h	9 h	9 h	6 h	astensione	33 h

Esempi su base annuale:

30% (arrotondato a 12 ore medie settimanali)

12 settimane di astensione

1 settimana con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

39 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h	3 h	3 h	3 h	3 h 4 m	15 h 4 m

oppure

26 settimane di astensione (circa 3 mesi)

2 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

24 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
5 h	5 h	5 h	4 h	4 h	23 h

oppure

18 settimane di astensione

4 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

30 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
3 h 30 m	3 h 30 m	3 h	3 h	3 h	16 h

50% (18 ore medie settimanali)

1 settimana di astensione;

1 settimana con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

50 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
4 h	4 h	4 h	3 h	3 h	18 h

oppure

4 settimane di astensione;

2 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

46 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
4 h	3 h 30 m	3 h 30 m	3 h 47 m	4 h	18 h 47 m

oppure

12 settimane di astensione;

2 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

38 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
5 h	5 h 30 m	4 h 30 m	3 h 44 m	4 h	22 h 44 m

75% (27 ore medie settimanali)

12 settimane di astensione;

4 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

36 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	7 h	7 h	7 h	7 h	35 h

oppure

6 settimane di astensione;

2 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

44 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	5 h 30 m	6 h 30 m	6 h 16 m	6 h	30 h 16 m

oppure

4 settimane di astensione;

3 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

45 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	5 h 30 m	6 h 30 m	4 h 48 m	6 h	28 h 48 m

83% (arrotondato a 30 ore medie settimanali)

8 settimane di astensione;

20 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

24 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
7 h	7 h	7 h	7 h	7 h	35 h

oppure

5 settimane di astensione;

3 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

44 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	7 h	7 h	7 h	33 h

oppure

4 settimane di astensione;

6 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

42 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	6 h	7 h	7 h	6 h	32 h

92% (arrotondato a 33 ore medie settimanali)

4 settimane di astensione;

31 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

17 settimane con orario ridotto:

Giorno 1 (rientro)	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
9 h	6 h 30 m	6h 30 m	6 h 30 m	6 h 47 m	35 h 17 m

oppure

2 settimane di astensione;

40 settimane con orario 8-14 dal lunedì al venerdì con 2 rientri;

10 settimane con orario ridotto:

Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Totale
6 h	5 h	6 h	5 h	5 h 36 m	27 h 36 m